

OSSERVAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE DELLA PROPOSTA DEL PIANO DI ASSETTO DEL PARCO DI VEIO

IL RAPPORTO AMBIENTALE REDATTO NEL 2010

Ai sensi del 1° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano di Assetto di ogni area naturale protetta e comprende le seguenti 7 fasi temporali:

- 1 - lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 12);
- 2 - l'elaborazione del rapporto ambientale (art. 13);
- 3 - lo svolgimento di consultazioni (art. 14);
- 4 - la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15);
- 5 - la decisione (art. 16);
- 6 - l'informazione sulla decisione (art. 17);
- 7 - il monitoraggio (art. 18).

Con deliberazione n. 32 del 9.12.2009 è stato direttamente adottato il Piano di Assetto del Parco di Veio da parte di un Consiglio Direttivo ridotto a sei membri (a causa della mancata sostituzione del cons. dimissionario Alberto Gaffi) ma costituito a quel momento soltanto da quattro membri, a causa della astensione forzata degli allora consiglieri Tullio Cardarelli e Filippo Gasparri che in data 5.11.2009 hanno dichiarato di essere in conflitto di interessi in quanto proprietari di beni immobili situati nel Parco di Veio, dopo avere però contribuito alla redazione di un piano di assetto che sembra aver reso edificabili anche le aree di loro proprietà.

Dalle premesse della delibera n. 32/2009 si evince che al momento della adozione si era solo alla prima delle sette fasi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, che è quella disciplinata dall'art. 12 del vigente D.Lgs. n. 152/2006 e che peraltro non si era nemmeno conclusa con il documento finale di *Scoping* che è stato trasmesso più di 3 mesi dopo, con nota prot. n. 77834 del 24 marzo 2010 dell'Area VIA e VAS della Direzione Ambiente della Regione Lazio, acquisita al protocollo dell'Ente Parco con il n. 1116 del 29 marzo 2010.

Il documento finale di *Scoping* ha dato in particolare la seguente indicazione: **<<L'Autorità Procedente dovrà prendere in considerazione nel Rapporto Ambientale le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché di quelle formulate dalla scrivente Autorità e delle stesse si dovrà fornire evidenza relativamente alle modalità di recepimento>>.**

In attesa di una apposita normativa regionale di recepimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Giunta Regionale Lazio si era nel frattempo adeguata alla normativa nazionale approvando con deliberazione n. 169 del 5 marzo 2010 delle linee guida regionali costituite dalle *“disposizioni operative in merito alle procedure di VAS”* allegate alla medesima delibera: prevedono, dopo la conclusione della procedura di *Scoping*, la redazione da parte dell'Ente di un Rapporto Ambientale che accompagni l'intera elaborazione del Piano di Assetto fino ad arrivare alla redazione di una “proposta” da pubblicare per 60 giorni assieme al Rapporto Ambientale e ad una Sintesi Non Tecnica, per poi lasciare all'Area VIA e VAS il compito di controdedurre a tutte le osservazioni presentate, in collaborazione con l'Ente Parco di Veio, operando la necessaria revisione della “proposta” di Piano per recepirvi tutte le osservazioni accolte in tutto o in parte, per procedere solo dopo alla formale adozione da parte dell'Ente Parco di Veio del Piano di Assetto ed alla sua pubblicazione per 40 giorni anche ai sensi del 4° comma

dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997, oltre che ai sensi dell'art. 17 del vigente D.Lgs. n. 152/2006.

Alla lettera g) del comma 1 del paragrafo 2.3 delle linee guida regionali, relativo alla "Verifica di assoggettabilità a VAS", viene disposto che in conformità del vigente art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 <<**il provvedimento finale di verifica dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell'Autorità Competente che del Proponente/Autorità Procedente per almeno giorni 30 (trenta)**>>.

Con nota prot. n. 25 del 31.5.2010 l'associazione "Verdi Ambiente e Società" (VAS) ha chiesto l'immediata pubblicazione del suddetto provvedimento finale di verifica.

A distanza di ormai quasi 2 mesi, non risultando essere stato pubblicato il provvedimento finale di verifica su entrambi i siti web né consegnata la copia richiesta, con successiva nota prot. n. 32 del 29 luglio 2010 l'associazione VAS ha denunciato l'omissione di atti dovuti d'ufficio al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ed al Presidente della Giunta Regionale (On. Renata Polverini) ed all'allora Assessore all'Ambiente (On. Marco Mattei), oltre che al neo Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli (Giuseppe Tanzi).

Nella nota suddetta è stato messo in risalto che <<se dunque, nel pieno rispetto del dettato normativo, sia l'allora Dirigente dell'Area VIA arch. Luca Colosimo che l'allora Dirigente Regionale arch. Giovanna Bargagna hanno prescritto all'Ente Parco di Veio la pubblicazione della "proposta" del Piano di Assetto, che è stato invece adottato per giunta senza il Rapporto Ambientale, appare più che evidente l'impossibilità di redigere a posteriori un qualunque Rapporto Ambientale, che risulterebbe in totale difformità non solo di quanto prescritto dall'Area VIA della Regione Lazio, ma anche del richiamato 3° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.>>

Nella nota è stato evidenziato anche che <<**la pubblicazione avrebbe comportato l'obbligo di dover procedere per conseguenza all'annullamento della deliberazione n. 32 del 9.12.2009 nell'esercizio dovuto del potere di autotutela**>>, che è stato esercitato solo a distanza di 2 anni dal Commissario Straordinario che con deliberazione n. 49 del 30 dicembre 2011 ha revocato la delibera di adozione.

A tal riguardo con nota-memoria prot. n. 30 del 21.6.2010, trasmessa all'Ente Parco di Veio e per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore all'Ambiente ed al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, l'associazione VAS ha lamentato il mancato annullamento della delibera di adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio, che è stato sollecitato nuovamente comunicando che <<**la presente vale come invito e diffida a procedere alla approvazione sotto qualunque forma del Rapporto Ambientale da parte dell'Ente Parco, che non ne può più avere ormai il titolo, avendo già adottato un Piano di Assetto che ne condizionerebbe fortemente la redazione**>>.

Sempre allo stesso riguardo il consigliere regionale On. Angelo Bonelli, Capogruppo dei Verdi, con prot. n. 88 del 27 luglio 2010 ha fatto registrare una interrogazione urgente a risposta scritta al Presidente del Consiglio Regionale avente per oggetto la "sospensione immediata per illegittimità riscontrate della deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 dell'Ente Parco di Veio, concernente adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio", con cui interroga il Presidente della Giunta Regionale, l'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile e l'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica per sapere se <<intendano sospendere immediatamente la deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 dell'Ente Parco di Veio, ..., al fine di:

- 1) modificare le sottozone edificabili (D3 e D5) e renderle conformi alle prescrizioni inderogabili sia dei PTP che del PTPR;
- 2) sottoporre le zonizzazioni del Piano così revisionato a verifica degli impatti che producono sul territorio tramite il Rapporto Ambientale (procedura VAS);

- 3) *pubblicare il Piano di Assetto così come modificato contestualmente al Rapporto Ambientale al fine di raccogliere le osservazioni che verranno presentate nell'ambito della procedura di VAS;*
- 4) *richiedere contemporaneamente alla pubblicazione il parere della Comunità del Parco sul Piano così modificato;*
- 5) *controdedurre (con il supporto dell'Ufficio VIA della Regione) a tutte le richieste pervenute, sottoponendo a revisione il Piano così modificato in recepimento delle osservazioni accolte in tutto o in parte, ivi comprese le eventuali richieste di modifiche ed integrazioni indicate nel parere della Comunità del Parco;*
- 6) *adottare il Piano di Assetto assieme alle misure predisposte in merito al monitoraggio, ai sensi tanto del 2° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 quanto del 1° comma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 152/2006, evitando così duplicazioni;*
- 7) *pubblicare il Piano di Assetto per 40 giorni ai sensi del 4° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 per seguire poi il successivo iter disciplinato dalla medesima legge.>>*

Il giorno prima, con nota prot. n. 2603 del 26 luglio 2010 l'allora Direttore dell'Ente Parco di Veio, arch. Salvatore Codispoti, ha dovuto ammettere che con deliberazione n. 32 del 9.12.2009 il Consiglio Direttivo aveva approvato direttamente la "adozione" e non la "proposta" del Piano di Assetto del Parco di Veio, per giunta senza avere ancora nemmeno ricevuto il documento conclusivo di *Scoping*, che è stato trasmesso dalla Regione Lazio quasi 3 mesi e mezzo dopo, con nota prot. n. 77834 del 24 marzo 2010, acquisita al protocollo dell'Ente Parco con il n. 1116 del 29 marzo 2010.

Per stessa ammissione del Direttore dell'Ente Parco di Veio, con il documento conclusivo di *Scoping* <<sono state concluse le consultazioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. **per la definizione della portata e del dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale**>> che l'arch. Salvatore Codispoti dichiara come <<successivamente *revisionato ed integrato*>> e che assieme alla Sintesi Non Tecnica è stato consegnato <<al Consiglio Direttivo dell'Ente per la necessaria presa d'atto>>.

Il Direttore dell'Ente Parco di Veio riconosce infine che il Consiglio Direttivo <<non ha deliberato la presa d'atto>> del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica senza spiegarne le vere ragioni.

A tal riguardo si mette in evidenza in primo luogo che il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio, prima ancora della adozione deliberata il 9.12.2009, avrebbe dovuto approvare la "proposta" di Piano di Assetto assieme al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi Non Tecnica: **si mette in secondo luogo in ancor maggiore evidenza che nel Rapporto Ambientale, così come fatto redigere a posteriori dall'arch. Salvatore Codispoti in qualità di Responsabile dell'apposito Gruppo di Lavoro che aveva redatto il Piano di Assetto, non c'è traccia alcuna del documento conclusivo di *Scoping* né a maggior ragione delle modalità di recepimento delle osservazioni che vi sono inserite.**

Ma in modo del tutto contraddittorio nello schema relativo alle fasi della procedura di VAS, che è riportato alla Tabella 1.1, la redazione del Rapporto Ambientale prevede correttamente la adozione della "proposta" di piano, che a sua volta deve precedere come conclusione la "adozione" vera e propria del piano.

Anche per le suddette ragioni l'allora Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio, arch. Enrico Pane, che il 9.12.2009 aveva espresso voto contrario alla adozione del Piano di Assetto, si è opposto a più riprese alla approvazione della "*presa d'atto*" del Rapporto Ambientale, che è stata messa per la 1° volta all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Direttivo del 5 maggio 2010.

Con una nota consegnata 2 giorni prima per posta elettronica l'arch. Enrico Pane ha fatto presente che <<**la generica formulazione del punto in oggetto rende impossibile capire di cosa si occuperà**

il consiglio rispetto al "Rapporto ambientale" ovvero se sarà discussa e deliberata una approvazione, adozione, recepimento o cos'altro>>.

Il Vicepresidente ha fatto presente che <<***il "Rapporto ambientale" avrebbe dovuto accompagnare una "proposta di Piano" e non già essere redatto in un tempo successivo ad un piano già cristallizzato dalla sua avvenuta adozione***>> ed ha rilevato per quanto riguarda il merito della valutazione ambientale del piano che <<***l'impossibilità a modificare anche minimamente il Piano a causa della sua avvenuta adozione, in conseguenza delle importanti osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, rende l'odierno "Rapporto Ambientale" un mero documento burocratico, privo di ogni fattività rispetto al Piano stesso***>>.

La seduta del Consiglio Direttivo del 5 maggio 2010 non si è potuta tenere perché il Vicepresidente ha fatto mancare il numero legale.

Il Consiglio Direttivo è stato nuovamente convocato per il 28 giugno 2010: dopo una accesa discussione, alle ore 14,00 il Vicepresidente ha consegnato una relazione al Consiglio Direttivo ed ha abbandonato la seduta facendo mancare nuovamente il numero legale.

Con la suddetta relazione, registrata al protocollo dell'Ente Parco di Veio al n. 2387 del 28 giugno 2010, l'arch. Enrico Pane ha fatto presente che <<***il Piano presentato alla adozione il 9/12/09 presentava nelle sue previsioni (e non certo nella sua valida impostazione) varie incongruenze ed errori, e andava di conseguenza adeguato***>>, sottolineando che <<***non si trattava (né si tratta) di questioni meramente formali, ossia di poco conto***>> ed affermando <<***con certezza che i sei mesi trascorsi dal dicembre 2009 ad oggi sarebbero stati più che sufficienti per adeguare e correggere il Piano, perfezionarne la procedura, dividerlo con gli attori e le comunità locali, farne insomma uno strumento valido e operante, che avesse in breve tempo una effettiva vigenza***>>.

Il Vicepresidente ha dovuto <<***invece purtroppo constatare che, nonostante ogni mio sforzo, non c'è stata e non c'è questa volontà: si insiste caparbiamente a volere varare uno strumento zoppo, che i suoi stessi redattori dichiarano debba essere corretto in una fase successiva, contro il parere dei Sindaci della Comunità del Parco, contro il parere delle Associazioni Ambientaliste, ignorando le richieste del Ministero e delle Soprintendenze competenti in materia ambientale e ignorando varie prescrizioni dei Piani Paesistici Regionali sovraordinati***>>.

L'arch. Enrico Pane ha concluso la sua relazione affermando che <<***quello che ritengo certo è che il piano va corretto***>> e che <<***questo consiglio ha tuttora il tempo necessario per farlo prima del termine del suo mandato***>>.

Il giorno dopo l'allora Presidente dell'Ente Parco di Veio avv. Fernando Petrivelli con nota prot. n. 2404 del 29 giugno 2010 ha stigmatizzato <<***la decisione del vice presidente Pane di abbandonare, senza alcuna motivazione, la seduta al momento della deliberazione sulla presa d'atto del Rapporto Ambientale, facendo mancare il numero legale***>> ed ha fatto presente che <<***nel tentativo di evitare all'Ente, al Consiglio ed ai singoli membri dello stesso l'onta di un fallimento amministrativo gravido di conseguenze anche sul piano personale, mi sono indotto a convocare un'ultima riunione urgente per giovedì 1° luglio 2010 al fine di verificare le condizioni (e la volontà) per procedere ai doverosi adempimenti di legge***>>.

Alla convocazione d'urgenza del Presidente ha voluto dare riscontro l'arch. Enrico Pane con una nota del 30 giugno 2010 (registrata agli atti dell'Ente con il prot. n. 2423 del 1 luglio 2010 e trasmessa per conoscenza anche al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessore all'Ambiente) in cui afferma che <<***ho ripetuto molte volte, anche nella suddetta adunanza, nonché messo per iscritto nella nota prot. 2387 ... consegnata seduta stante a Lei, ai Consiglieri presenti e al Direttore, le ragioni per le quali la procedura VAS non può a mio avviso essere portata avanti in questo modo***>>, precisando che <<***di conseguenza ho abbandonato la seduta***>> e che <<***ora Lei vorrebbe dare a intendere che il responsabile dell' "onta di un fallimento***>>.

amministrativo gravido di conseguenze” diventerebbe il sottoscritto perché, su un Consiglio Direttivo di 7 membri, non cede alle sue “pressioni” e rifiuta di convalidare un atto che non rispetta le stesse prescrizioni dell’Ufficio VAS della Regione Lazio! Vuole scherzare?>>.

Il Vicepresidente ha fatto rimarcare che <<*io penso esattamente il contrario, egregio Presidente: **la responsabilità di atti errati non è di chi li contrasta, ma di chi li produce, li propone e li assevera.** Anche e non da ultimo, come Lei ha citato, sotto il profilo della responsabilità personale. Le dico soltanto, e nuovamente, che i Sindaci della Comunità del Parco (senza alcun voto contrario), nonché le maggiori Associazioni Ambientaliste e Comitati hanno richiesto da mesi la revoca della adozione del Piano portando, tra le argomentazioni, il mancato rispetto della procedura VAS. Hanno tutti torto? Come Lei sa il sottoscritto è culturalmente vicino alle Comunità locali e rappresenta in Consiglio Direttivo le Associazioni Ambientaliste>>.*

Dopo che l’arch. Enrico Pane ha deliberatamente abbandonato anche le sedute del 1 e del 12 luglio 2010, con nota prot. n. 2719 del 5 agosto 2010 l’allora Presidente avv. Fernando Petrivelli ha addirittura richiesto ai fini della adozione del Rapporto Ambientale il commissariamento dell’Ente Parco di Veio.

CONFRONTO TRA RAPPORTO AMBIENTALE DEL 2010 E RAPPORTO AMBIENTALE DEL 2012

L’avenuta redazione del Rapporto Ambientale che non è stato approvato dal Consiglio Direttivo consente di operare un confronto con il Rapporto Ambientale allegato alla “proposta” del Piano di Assetto del Parco di Veio e di verificare come quest’ultimo sia rimasto sostanzialmente lo stesso nei contenuti di quello redatto nel 2010.

Verifichiamone comunque in modo puntuale i contenuti per confronto, premettendo che le copertine degli altri elaborati della “proposta” del Piano di Assetto citano sempre una “Elaborazione originale della Proposta di Piano (Anno 2003)” che invece non risulta nella copertina del Rapporto Ambientale anche perché nel 2003 non c’era l’obbligo di sottoporre il Piano di Assetto alla procedura di VAS.

La copertina del Rapporto Ambientale allegato alla “proposta” di Piano di Assetto adottata dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 5 del 13.2.2012 presenta così le seguenti differenze rispetto alla copertina del Rapporto Ambientale fatto predisporre a giugno del 2010 dall’allora direttore arch. Salvatore Codispoti, che non parlava affatto della “proposta” del Piano di Assetto .

Viene precisato anzitutto il mese di gennaio 2012 sotto la scritta “Rapporto Ambientale”, mentre sotto le foto a colori viene specificato che si tratta della **“Revisione della Proposta di Piano (Anno 2009)”**: senza la citazione della “Elaborazione originale della Proposta di Piano (Anno 2003)” la dicitura non appare corretta dal momento che il riferimento generico all’anno 2009 induce nell’equivoco che ci si riferisca a quella che nel 2009 è stata una vera e propria “adozione” del Piano di Assetto e non l’approvazione di una sua “proposta”.

Ma va messo comunque in evidenza che il Piano di Assetto adottato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009, poi revocata dal Commissario Straordinario, non teneva in alcun conto il procedimento di VAS dal momento che il documento conclusivo di *Scoping* è stato trasmesso dopo quasi 3 mesi e mezzo, con nota prot. n. 77834 del 24 marzo 2010, acquisita al protocollo dell’Ente Parco con il n. 1116 del 29 marzo 2010.

Quel Piano costituiva soltanto la “revisione” della proposta consegnata nel 2003, quando non c’era ancora nemmeno l’obbligo di sottoporre a VAS il Piano di Assetto, per cui il Piano così come adottato nel 2009 non poteva a maggior ragione contenere fra i suoi elaborati anche il Rapporto Ambientale, che difatti è stato predisposto dopo dall’arch. Salvatore Codispoti e presentato al Consiglio Direttivo per la “presa d’atto” soltanto a maggio del 2010 .

Sulla sua copertina è riportata pertanto una “Revisione della proposta di Piano (Anno 2009)” che non ha niente a che vedere con il Rapporto Ambientale, perché è stato redatto materialmente dopo l’anno 2009: si chiede pertanto di cancellare dalla copertina il suddetto riferimento non rispondente al vero.

Allo stesso modo, non del tutto corretto, più sotto è riportata la scritta **“Integrazione della Proposta di Piano con la VAS (anno 2011)”**.

Viene specificato che Responsabile del Procedimento è il Direttore Facente Funzioni Dott.ssa Alessandra Somaschini e che l’integrazione è stata elaborata dall’ing. Lorenza Simonetti (del Settore pianificazione territoriale e urbanistica dell’Ente Parco) e dalla dott.ssa Michela Cantù (del Settore naturalistico dell’Ente Parco) con la collaborazione del Settore pianificazione dell’Agenzia Regionale per i Parchi, che nel 2010 era stata fornita dall’arch. Massimo Bruschi e che nel 2011 è stata invece data dagli arch. E. Peroni e N. Benedetti, dal geologo C. Fattori e dal dott. M. Tufano.

L’*Indice* è diventato ora il *Sommario*, che presenta le seguenti diversità:

- è stato aggiunto il paragrafo 1.2 “Piano del Parco: redazione”;
- Il titolo del paragrafo 2.3.5 “Il Piano di Assetto Idrogeologico” è diventato ora “Il Piano di Assetto Idrogeologico ed il Piano Stralcio 5 (PS5)”;
- Il titolo del paragrafo 2.3.6 “Piano Regionale Attività Estrattiva” è diventato ora “Piano Regionale Attività Estrattiva (PRAE)”;
- Il titolo del capitolo 6 “Criteri di perimetrazione” è diventato ora “CRITERI DI PERIMETRAZIONE-ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO-AREE CONTIGUE”.

Nel paragrafo 1.2, redatto *ex novo*, viene affermato che *<<si sono svolte due conferenze di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, per la definizione e la portata del dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale>>*, senza precisare che la 2° conclusiva conferenza di consultazione si è tenuta il 10 febbraio 2010 (viene detto solo dopo al par. 1.7, pag. 15), quando già dal 9 dicembre 2009 l’allora Consiglio Direttivo aveva deciso la *“adozione”* del Piano di Assetto, anziché la *“proposta”*, per giunta *<<in assenza del Rapporto Ambientale e prima che fosse terminata ufficialmente la fase di Scoping>>*.

Il paragrafo si chiude con l’affermazione assolutamente non corretta e comunque contraddittoria di una *<<ri-adozione del Piano completo di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica>>*, dal momento che la deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 13 febbraio 2012 ha per oggetto testualmente la *“adozione della proposta di Piano ..”*: a conferma quanto meno della contraddizione si fa presente che sul sito ufficiale dell’Ente Parco di Veio alla pagina <http://www.parcodiveio.it/ita/home/home.htm> era testualmente riportato che *<<L’Ente Parco ha pre-adottato la proposta di Piano d’Assetto del Parco Regionale di Veio>>*.

Si propone pertanto di correggerne ed integrare il testo.

Il testo del paragrafo 1.3, relativo a *“La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e i riferimenti normativi”* è identico a quello del paragrafo 1.2 finito di redigere a maggio del 2010 ad eccezione dell’ultimo seguente periodo che è stato omissso per intero:

<<La Regione Lazio nelle more dell’approvazione di una legge regionale si è adeguata alla disciplina nazionale, prima con la L.R. 11 agosto 2008, n. 14 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio” e poi con la DGR 15 maggio 2009, n. 363 con la quale ha fornito una prima serie d’indicazioni in materia di VIA e VAS, e successivamente con la DGR 05 marzo 2010, n. 169 pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 14/05/2010, con la quale ha approvato le Linee Guida Regionali sulla VAS aventi come scopo quello di dettare degli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure>>.

Riporta quindi il seguente passo significativo: *<<In sostanza la VAS riguarda i processi di formazione dei piani più che i piani in senso stretto. Si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione (DSS-Decision Support System), più che di un processo decisionale in se stesso, quindi non*

è solo elemento valutativo, ma si integra nel piano e ne diventa elemento costruttivo, gestionale e di monitoraggio>>.

Se – come si dimostrerà nelle osservazioni presentate distintamente, cui si rimanda - tanto gli elaborati grafici della “proposta” del Piano di Assetto quanto le sue Norme Tecniche sono rimasti invariati rispetto al piano adottato il 9.12.2009 senza Rapporto Ambientale e prima che fosse terminata ufficialmente la fase di Scoping, non si capisce come ed in che misura sia stata rispettata la procedura di VAS.

Nel paragrafo 1.4 relativo al “Processo di VAS”, rispetto al corrispondente paragrafo 1.3 del Rapporto Ambientale finito di redigere a maggio del 2010, è stato aggiunto che va redatto <<tenendo conto anche dei contributi pervenuti dai Soggetti Competenti in materia ambientale>>, cosa che invece non è avvenuta.

È stato anche aggiunto il seguente periodo: <<Il rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed EVIDENZIA COME SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE I CONTRIBUTI PERVENUTI>>: dall’esame del resto del Rapporto Ambientale risulta soltanto che è stato dato atto dell’esito della consultazione (documento conclusivo di Scoping) ma non è stato per niente evidenziato come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti (sotto forma di “prescrizioni”) dal momento che la “proposta” del Piano di Assetto quanto a contenuti è sostanzialmente in tutto e per tutto il Piano adottato il 9.12.2009.

Il periodo aggiunto prosegue con la seguente precisazione: *<<per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative>>*.

Nel periodo successivo viene affermato per ben due volte che L’Amministrazione Procedente (AP) comunica e mette a disposizione del pubblico la “proposta” di Piano e non la sua “ri-adozione” al pari di quella del 9.12.2009 né la “pre-adozione della proposta”.

Alla lettera d) del medesimo paragrafo 1.4, riguardante la “Valutazione del rapporto Ambientale e gli esiti delle consultazioni” è stato aggiunto che si tiene conto anche dei *<<risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo art. 32>>* del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato ed integrato prima dal D.Lgs. n. 4/2008 e poi dal D.Lgs. n. 128/2010, che non dovrebbero affatto riguardare il Parco di Veio, mentre invece è stato riportato in modo inesatto quanto dispone il 2° comma dell’art. 15, perché viene dichiarato che *<<L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma>>*, quando invece il suddetto 2° comma recita testualmente: *<<L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione>>*.

Come si può bene vedere dal confronto dei due testi, è stata omessa la possibilità della “adozione” del Piano, facendolo così passare direttamente alla “approvazione” da parte della Regione Lazio: l’omissione è del tutto inaccettabile oltre che inammissibile, perché è voluta, dal momento che nel Rapporto Ambientale finito di redigere a maggio del 2010 veniva citata come possibilità anche quella della “adozione”.

Si propone quindi di correggerne il testo.

Sia nel Rapporto Ambientale finito di redigere a maggio del 2010 che nel Rapporto Ambientale aggiornato a gennaio del 2012 è identico totalmente il testo del paragrafo (ora 1.5) dedicato alla “Integrazione della VAS nel processo ordinario di formazione del Piano” (ad eccezione

dell'aggiornamento normativo con riferimento al D.Lgs. n. 128/2010 e non più al D.Lgs. n. 4/2008), per cui viene riportata la stessa Tabella 1.1. relativa alla *“integrazione delle procedure di approvazione del Piano del Parco e della Valutazione ambientale strategica”* che sovrappone indebitamente la fase della pubblicazione della *“proposta di Piano”* a quella della *“adozione del Piano”* che deve essere invece successiva.

Se ne propone quindi la correzione.

Il paragrafo 1.7 è stato integrato con il seguente testo: <<*In data 24 marzo 2010 l’Autorità Competente ha ritenuto conclusa la fase di consultazione preliminare ed ha trasmesso formalmente all’Autorità Procedente (Prot. 1116 del 29 marzo 2010) il Documento conclusivo di Scoping contenente le osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale integrate con quelle predisposte dalla stessa Autorità Competente*>>.

Di seguito viene fornita copia scannerizzata dei pareri di competenza pervenuti, che in ordine cronologico sono i seguenti:

- nota prot. n. 223403 del 3 novembre 2009 dell’Area 2S/03 “Conservazione Foreste” della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;
- nota prot. 224909 del 4 novembre 2009 dell’Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l’Ambiente della Regione Lazio;
- nota prot. n. 241527 del 19 novembre 2009 dell’Area 2S/04 “Valutazione Impatto Ambientale” della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;
- nota prot. n. 80 del 4 gennaio 2010 la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma;
- nota prot. n. 1090 del 21 gennaio 2010 la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale;
- nota prot. n. 30716 del 5 febbraio 2010 l’Area Copianificazione Territoriale e Ambientale della Regione Lazio;
- nota prot. n. 3385 dell’8 febbraio 2010 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;
- nota prot. n. 2779 del 12 febbraio 2010 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;
- nota prot. n. 43359 del 18 febbraio 2010 l’Area Difesa del Suolo della Regione Lazio;
- nota prot. n. 77834 del 24 marzo 2010 l’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica dell’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio (documento conclusivo di *Scoping*).

Con la nota prot. n. 77834 del 24 marzo 2010 l’Area VIA e VAS della Direzione Ambiente della Regione Lazio ha trasmesso all’Ente Parco di Veio il documento conclusivo di *Scoping* dettando la seguente prescrizione: *“L’Autorità Procedente dovrà prendere in considerazione nel Rapporto Ambientale le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché di quelle formulate dalla scrivente Autorità e delle stesse si dovrà fornire evidenza relativamente alle modalità di recepimento”*.

Come si evidenzierà più avanti nei rispettivi paragrafi, il testo del Rapporto Ambientale del 2012 è rimasto lo stesso di quello del 2010 e non dice nulla quindi riguardo alle modalità di recepimento delle prescrizioni dettate con il documento conclusivo di *Scoping*, che a maggior ragione non risultano recepite nemmeno negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche della *“proposta”* del Piano di Assetto del Parco di Veio.

Il paragrafo 2.3 è stato integrato alla fine con il seguente periodo: <<Nell’ambito della cooperazione con altri Enti prevista dalla Legge 394/1991 *Legge quadro sulle aree protette* art. 1 comma 5 *“Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell’art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 (2). Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli*

enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (1) il Parco attraverso le NTA del Piano art. 6 comma 1 stabilisce che: "L'Ente di Gestione, al fine di assicurare la conservazione e la salvaguardia dei beni di riconosciuto interesse storico-culturale, collabora con gli Enti preposti nel controllo del rispetto della normativa vigente in materia di tutela. L'Ente di Gestione promuove, in collaborazione con tali Enti, specifici progetti di valorizzazione, anche relativamente a beni non interessati da dispositivi di tutela>>.

Il paragrafo 2.3.2 dedicato a "Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) (non approvato)" contiene un **"Confronto tra le Norme del PTPR e le Norme Tecniche di Attuazione dei Piani d'Assetto dei Parchi e delle Riserve Naturali"**: nel testo tanto del 2010 quanto in quello del 2012 viene detto che <<nel caso specifico va sottolineato come il PTPR non regolamenti i cambiamenti di destinazione d'uso degli edifici esistenti, che sono possibili quando è ammessa la ristrutturazione edilizia, e lasci la regolamentazione alle norme dei piani urbanistici comunali o dei Piani di assetto. Una comparazione fra le categorie di paesaggio del PTPR e del PdA è di difficile esecuzione, in quanto, pur avendo entrambi i Piani contenuti di salvaguardia naturalistica e paesaggistica la scala di applicazione è assai differente, per il primo si tratta del territorio dell'intera regione e i criteri adottati sono quindi generali, mentre per il secondo l'ambito è più ristretto e quindi i criteri più mirati alle finalità dell'area protetta.>>

Sia ieri (nel 2010) che oggi (nel 2012) il Rapporto Ambientale sembra ignorare che le norme del PTPR contengono per ognuno degli ambiti di paesaggio individuati in tutto il territorio della Regione Lazio delle apposite Tabelle ed in particolare la Tabella B che detta la disciplina delle possibili azioni/trasformazioni per tutte le tipologie di interventi di trasformazione per uso, compresi quelli di ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, che quindi contraddice quanto è stato dichiarato riguardo alla differenza che ci sarebbe tra i "criteri generali" del PTPR ed i "criteri mirati" del Piano di Assetto, dal momento che l'obiettivo specifico di tutela/disciplina dettato per ogni possibile tipologia di interventi di trasformazione per uso si cala perfettamente su ogni specifico caso territoriale.

L'intero paragrafo 2.3.2 dedicato al PTPR (pagg. 63 e seguenti) lascia capire come non si sia voluta rispettare la cogenza del PTPR sul Piano di Assetto, malgrado il richiamo al comma 7 dell'art. 37 delle Norme del PTPR che prescrive che i Piani di Assetto delle aree naturali protette <<si adeguano alle prescrizioni del PTPR, introducendo, ove necessario, ulteriori previsioni conformative utili per le caratteristiche specifiche dei territori>>, nonché la prescrizione dell'Area Copianificazione Territoriale e Ambientale della Regione Lazio che considera la pianificazione <<prevalente su tutti gli altri tipi di pianificazione (sentenza C.C. 108/08)>>.

La dimostrazione viene dal seguente passo (pag. 66): <<Un confronto fra quanto previsto dai due piani, nell'ambito delle trasformazioni ammissibili, evidenzia come nelle aree indicate dal PdA quali zone A di Riserva Integrale e B di Riserva Generale non vi sia in generale alcun contrasto tra i due strumenti, in quanto il PdA non ammettendo trasformazione risulta più restrittivo sia dei PTP vigenti sia del PTPR>>.

Il passo suddetto lascia capire chiaramente come sia stata invertita la pianificazione in termini di cogenza, dal momento che sono le destinazioni sovraordinate di PTP e di PTPR a dettare per il Piano di Assetto le corrispondenti destinazioni a zona A di Riserva Integrale o a zona B di Riserva Generale e non viceversa: a tal riguardo si rimanda alle osservazioni presentate distintamente proprio alle zone e sottozone A e B, dove si dimostra che la "proposta" del Piano di Assetto non ha tenuto in alcun conto soprattutto le sub-unità territoriali individuate dal P.T.P. n. 15/7 per una individuazione di sottozone A1 ed A2, nonché B1 e B2, ben più corretta e congrua di quelle individuate dalla "proposta".

Si propone pertanto di correggere il testo del suddetto passo.

Una dimostrazione maggiore viene dal seguente periodo successivo: <<Non emergono elementi di conflitto fra i due Piani nelle zone indicate come C di Protezione salvo il caso in cui si preveda la realizzazione di interventi pubblici per la fruizione, valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale del parco tramite successive pianificazioni attuative (schede di intervento dei Parchi Territoriali, delle Porte del Parco, Multifunzionalità agricola)... Le azioni previste dalle schede di intervento relative ai parchi territoriali e quelle riguardanti le porte del parco sono attuabili in zona C e D mediante successivi piani di dettaglio nella redazione dei quali si terrà conto delle previsioni previste dalla pianificazione paesistica>>.

Il punto 3) della lettera f) del 1° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 disciplina le zone C di protezione, dove <<sono altresì ammessi gli interventi previsti dall'art. 31, primo comma, lettere a), b) e c) della l. 457/1978>>, vale a dire gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

La legge vieta quindi non solo gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma anche e soprattutto di nuova edificazione, che invece la "proposta" del Piano di Assetto consente dentro i "Parchi Territoriali".

Si propone pertanto di correggere il testo del suddetto passo.

Una dimostrazione ancora maggiore viene dal seguente periodo successivo: *"Elementi di conflitto potrebbero essere presenti nelle zone D la cui tutela all'interno dell'area protetta si articola in diverse sottozone come specificato nel paragrafo 6.2 'Organizzazione del territorio'. Di seguito, pertanto, si darà conto di alcune possibili incongruenze"*.

Dalla analisi puntuale specialmente delle 43 sottozone D3 e delle 46 sottozone D5, cui si rimanda, emerge addirittura che tutte risultano in difformità totale o parziale dai PTP n. 15/7 "Veio-Cesano" e n. 4 "Valle del Tevere" e/o dal PTPR, per cui non sono ammissibili le "incongruenze" citate.

Si propone pertanto di correggere anche il testo del suddetto passo.

Il paragrafo 2.3.4 dedicato ai "Piani urbanistici" è stato modificato con un maggiore aggiornamento dei Piani Regolatori Generali dei singoli 9 Comuni.

Al paragrafo 2.3.5 dedicato a "Il Piano di Assetto Idrogeologico e il Piano Stralcio 5 (PS5) (approvato)" è stato aggiunto il seguente periodo finale: <<Inoltre quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del PS5 all'articolo 15 "Tutela dei caratteri di naturalità" comma 5 ovvero la tutela della fascia di 150 ml. in destra e sinistra idrografica in merito a manomissione della loro vegetazione riparia ed igrofila, taglio della vegetazione ripariale e realizzazione di opere che riducano la superficie permeabile, è recepito nelle Norme del Piano di Assetto del Parco all'articolo 4 comma 5 "Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norma relative ai corsi d'acqua">>.

Al paragrafo 2.3.11 dedicato al "Piano Energetico Regionale e relativo Piano d'Azione (adottato)" sono stati introdotti i seguenti primi due periodi: <<La Giunta Regionale in data 4 luglio 2008 ha adottato lo schema del nuovo piano energetico regionale, la bozza di piano aveva ottenuto il parere favorevole della commissione Ambiente del precedente consiglio regionale e era inserita all'ordine del giorno dell'aula, ma non era arrivata all'approvazione prima della conclusione della legislatura. Attualmente la Regione Lazio sta predisponendo una revisione del Piano Energetico Regionale, aggiornato dal punto di vista normativo e nel quale sarà dato più ampio spazio alla tematica dell'utilizzo delle energie alternative negli edifici pubblici in un contesto programmatico ampio e definito. Al momento, è in vigore il Piano Energetico regionale del 2001, approvato con Delibera del Consiglio regionale n.45/2001, pubblicata sul BURL n.10 del 10/04/2001 S.O. n.1, dove vengono specificati i principali obiettivi, le metodologie adottate e analizzate le prospettive e le opportunità di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili>>.

Alla fine del paragrafo 2.3.14 dedicato al “Piano Gestione Rifiuti della regione Lazio” sono stati aggiunti i due seguenti periodi: <<Il nuovo Piano dei rifiuti adottato con delibera di Giunta Regionale a maggio 2011 è attualmente in fase di approvazione presso il Consiglio Regionale. La Regione Lazio ha elaborato i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, selezionando alcuni fattori escludenti. Tali fattori precludono la localizzazione degli impianti a causa della presenza di vincoli condizionanti determinati dalla normativa vigente e dagli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori regionali. Le aree naturali protette rientrano fra questi fattori escludenti in virtù delle norme di salvaguardia a cui sono sottoposte ai sensi dell’articolo 6 comma 3 legge 394/91 e dalle norme di tutela paesaggistica Legge regionale 24/98 art. 6 e N.T.A. PTPR art. 37.>>

Alla fine de “I dati” del paragrafo 3.2.7.1.dedicato a “L’archeologia” è stato aggiunto il seguente periodo: <<Importante ricordare, inoltre, il “Progetto di valorizzazione Veio-Città antica” promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la collaborazione del Dipartimento di Antichità dell’Università degli Studi di Roma e del quale è stato tenuto conto nell’inserimento della zona archeologica di Veio in una specifica sottozona C3, definita e normata anche in funzione degli interventi previsti dal Progetto stesso>>.

Nel paragrafo 3.2.7.3 dedicato a “Le aree di interesse archeologico e storico-artistico, la normativa e la zonizzazione del Piano” (pagg. 175-177) vengono confermate come sottozona C3 le sole aree archeologiche di Veio, di Malborghetto e della Villa di Livia, a dimostrazione che non sono state affatto rispettate le seguenti prescrizioni del documento conclusivo di Scoping che imponevano di recepire nel Rapporto Ambientale le osservazioni pervenute.

Prescrizioni della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma – Dopo aver lamentato che come “patrimonio archeologico” viene indicata solo l’area della antica città di Veio, la Soprintendenza indica come luoghi da pianificare i seguenti siti di interesse archeologico:

- Malborghetto;
- necropoli di Volusia;
- necropoli di via d’Avack;
- sistema delle ville sull’altopiano di Grottarossa;
- complesso archeologico di Casale Ghella;
- area archeologica in località Viadotto della Crescenza (tratto della Veientana, villa, mausoleo e mansio);
- fornace di Ospedaletto Annunziata;
- tutto il tratto di via Veientana.

Prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale – Lamenta che non sono state prese in considerazione, se non in termini molto generici, le numerose testimonianze archeologiche diffuse nel territorio e cita anch’essa come luoghi da pianificare i seguenti siti di interesse archeologico:

- la rete dei tracciati viari antichi;
- le opere idrauliche di epoca etrusca;
- le numerose ville rustiche impiantatesi nel territorio;
- catacomba di Monte Stallone nei pressi di Villa Versaglia a Formello;
- la *Domusculta* Capracorum;
- il santuario campestre all’interno dei campi sportivi della società Lazio.

La Soprintendenza ritiene inoltre che nella pianificazione del “Parco Territoriale di Veio” si tenga conto del “Progetto di Valorizzazione dell’antica città di Veio” messo a punto nel 2007 dalla apposita Commissione del MIBAC di cui faceva parte anche l’Ente Parco di Veio.

Non risulta che la “proposta” di Piano così come adottata dal Commissario Straordinario abbia destinato a sottozona C3 qualcuno degli altri siti archeologici indicati dalle suddette Soprintendenze.

Si propone pertanto di rivedere interamente il testo del paragrafo 3.2.7.3 anche in considerazione della destinazione a sottozona C3 che appare del tutto impropria come si dimostra nelle osservazioni presentate separatamente alle Norme Tecniche Attuative, cui si rimanda.

È stato aggiunto *ex novo* il paragrafo 3.2.11 dedicato alla “Mobilità”, che è stato ripreso integralmente dal capitolo 3.5. del volume primo del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale adottato il 21 dicembre 2005 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 54: il paragrafo 3.5. è dedicato a “Il sistema dei servizi”, e più precisamente dal paragrafo 3.5.1 per quanto riguarda “L’offerta di trasporto” (pagg. 85-90) che è disarticolata in “La ferrovia” (testo identico), “La rete di bus” (testo ridotto), “La viabilità primaria” (con testo integrato dal riferimento all’articolo 28 delle Norme del Piano di Assetto, comma 8.2 sottozona D2.

Il paragrafo 5.5 (pag. 229 e seguenti) è dedicato ai “Parchi Territoriali” e conserva lo stesso identico testo di quello del Rapporto Ambientale del 2010 ed in particolare il seguente: **<<Complessivamente, è consentita nei parchi territoriali l’edificazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc ad ettaro (da calcolarsi escludendo gli edifici già esistenti), da applicarsi ad ogni singolo parco territoriale o porzione di parco compreso in un programma attuativo. Questo significa che, all’interno dei cinque parchi territoriali, si potranno realizzare in aggiunta all’esistente circa 110.000 mc per una superficie coperta complessiva di meno di due ettari, sui 5.454 ettari a parco territoriale. Le nuove volumetrie saranno ubicate preferenzialmente nelle zone D ricadenti all’interno dei singoli Parchi Territoriali ma poiché all’interno di alcuni di essi non è stato possibile perimetrare delle aree che potessero rientrare nella zona sopra citata l’edificazione d’insediamenti di carattere pubblico e servizi potrà essere localizzata anche nelle zone C articolo 18 comma 4 delle Norme di Piano>>.**

Ai fini della redazione del Rapporto Ambientale la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio aveva espresso perplessità per le destinazioni d’uso compatibili che vi erano previste, specie per quanto riguarda la nuova edificazione, possibile all’epoca, sulla “Elaborazione originale della Proposta di Piano (Anno 2003)” fino a 10 mc ad ettaro, con funzioni come quelle di culto e di strutture sanitarie che possono trovare localizzazione fuori dei 5.500 ettari previsti per i Parchi Territoriali.

L’Area Copianificazione Territoriale e Ambientale della Regione Lazio ha invece prescritto che il soddisfacimento degli standard urbanistici deve trovare luogo al di fuori della perimetrazione definitiva del Parco di Veio, dove tutt’al più può essere localizzato lo standard di “verde attrezzato”.

Il punto 3) della lettera f) del 1° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 disciplina le zone C di protezione, dove <<sono altresì ammessi gli interventi previsti dall’art. 31, primo comma, lettere a), b) e c) della l. 457/1978>>, vale a dire gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo: la legge vieta quindi non solo gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma anche e soprattutto di nuova edificazione, che invece il Piano di Assetto così come adottato consente dentro i “Parchi Territoriali”.

Come si può ben vedere dal confronto, non risulta che nemmeno il Rapporto Ambientale, oltre che a maggior ragione la “proposta” di Piano così come adottata dal Commissario Straordinario, abbiano rispettato le prescrizioni dettate per i “Parchi Territoriali” dal documento conclusivo di

Scoping: oltre a mantenere una edificabilità estesa a molte tipologie, ha raddoppiato l'indice di edificabilità, portandolo a 20 mc. per ettaro.

Anche il paragrafo 6.2 che è dedicato alla "Organizzazione del territorio" conserva lo stesso identico testo di quello del Rapporto Ambientale del 2010 ed in particolare il seguente: <<**C3 'Aree di interesse archeologico': comprende l'Area Archeologica di Veio, Malborghetto e Villa di Livia**>>.

Come già anticipato per il paragrafo 3.2.7.4, anche in tale caso non sono state tenute in nessun conto le prescrizioni dettate con il documento finale di Scoping.

Il documento finale di Scoping imponeva soprattutto il rispetto scrupoloso delle prescrizioni di PTP e PTPR, che non risultano essere state recepite nemmeno nel Rapporto Ambientale, come confermato dal seguente passo: <<La perimetrazione delle diverse zone sopra descritte ha tenuto inoltre conto sia dei vincoli riportati nella tavola B del PTPR sia dei vigenti PTP, rispettando i livelli minimi di tutela. Tuttavia nel corso dell'elaborazione del piano si è riscontrato che in alcuni casi la classificazione in zone dei PTP vigenti e del PTPR contrastano con la realtà territoriale desunta dalle ortofoto del 2005. In questi casi si è ritenuto opportuno attribuire una tutela coerente con lo stato dei luoghi generando quindi delle discordanze con la pianificazione paesaggistica che costituiranno osservazioni al PTPR: tali situazioni specifiche verranno opportunamente cartografate>>.

Si fa presente al riguardo che con deliberazione n. 24 del 28 giugno 2010 il Consiglio Direttivo dell'Ente aveva dato seguito a quanto aveva approvato il 9/12/2009, vale a dire alla <<necessità di individuare graficamente su apposita tavola le difformità rispetto ai vincoli di intrasformabilità previsti dai PTP e dal PTPR in termini di osservazioni specifiche al PTPR>>, ed aveva trasmesso alla Regione Lazio con nota 2433 dell'1.7.2010 le sue richieste di modifica del PTPR.

Il passo suddetto del Rapporto Ambientale della "proposta" del Piano di Assetto, che dovrebbe essere stato redatto a gennaio del 2012, tradisce invece la sua avvenuta stesura a maggio del 2010, perché parla al futuro di <<discordanze con la pianificazione paesaggistica che costituiranno osservazioni al PTPR>> che erano invece state già trasmesse dal 1 luglio del 2010.

Ne deriva in conclusione che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, oltre ad essere stata violata nel 2009, non risulta essere stata concretamente rispettata nemmeno ora, dal momento che tanto il Rapporto Ambientale quanto soprattutto i contenuti della "proposta" del Piano di Assetto sono rimasti gli stessi del Piano adottato il 9 dicembre del 2009.